

S.A.T.A.P. S.p.A.

A4 TORINO – MILANO

FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE

IN USO AL PERSONALE D'ESERCIZIO DELL' AUTOSTRADA A4 TORINO – MILANO

CIG B208ED7245

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La **S.A.T.A.P. S.p.A.**, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ASTM S.p.A., con sede legale in Torino – Via Bonzanigo n. 22 capitale sociale Euro 158.400.000,00.= interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00486040017, in seguito più brevemente denominata "Committente", in persona del suo _____, nato a _____ il _____, che agisce in virtù dei poteri _____, da una parte

E

La **Società** con sede legale in, capitale sociale Euro, codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di in seguito più brevemente denominato "Fornitore", in persona del suo ing. /dott., nato a il, munito dei necessari poteri in forza della, dall'altra parte,

PREMESSO

- a) che la S.A.T.A.P. S.p.A. è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, subentrato ad ANAS S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011) dell'Autostrada A4 Torino-Milano, in forza della Convenzione Unica siglata con l'ANAS S.p.A. in data 10 ottobre 2007 (divenuta efficace in forza di quanto disposto dall'art. 8 duodecies, comma 2, della Legge n. 101/08) e dei successivi atti aggiuntivi sottoscritti rispettivamente in data 27/12/2013 (divenuto efficace a seguito della registrazione alla Corte dei Conti in data 29/05/2014 del decreto di approvazione n. 499 del 31/12/2013, ed ufficializzato alla Committente il 25/06/2014 con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0005755) e in data 30/10/2020 (divenuto efficace in seguito alla registrazione da parte della Corte dei Conti in data 6/03/2021 del decreto approvativo n. 4 del 7/01/2021);
- b) che la Committente, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di cui in epigrafe;
- c) che la Committente ha comunicato al Fornitore l'aggiudicazione con nota prot. _____ del _____;
- d) che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023
- e) che il Fornitore dichiara di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti che possano influire sulle prestazioni della fornitura e di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che considera completa ed esauriente;

- f) che, ai fini del presente contratto si intende:
- per "Codice", il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente in uso al personale di esercizio della tratta autostradale A4 Torino – Milano, così come meglio descritti negli elaborati contrattuali ed in particolare nel Capitolato Tecnico.

2.2 L'esecuzione deve avvenire in base alle indicazioni contenute, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nel Capitolato Tecnico e nel rispetto dei tempi di intervento indicati.

ART. 3

MODALITÀ DI ESECUZIONE

3.1 Il Fornitore è tenuto a garantire la disponibilità delle vetture offerte in sede di gara, per tutta la durata dell'appalto.

3.2 La richiesta di fornitura di ciascun singolo veicolo viene attivata mediante l'invio a Fornitore di un Ordinativo, recante l'indicazione del contratto di noleggio che la Committente intende attivare.

3.3 La Committente intende avvalersi, prevalentemente ma non esclusivamente, di contratti di noleggio come di seguito indicati:

VEICOLI PER DIREZIONE DI ESERCIZIO A4				
MESI CONTRATTO	KM CONTRATTO	LOTTO	MODELLO VEICOLO	QUANTITA' STIMATA PER CANONE BASE
36	150.000	2	B2	3
36	180.000	1	A2	1
48	60.000	1	A5	2
48	90.000	1	A5	2
48	120.000	1	A2	6
48	130.000	1	A2	1
48	150.000	1	A2	4
48	150.000	2	B3	1
48	150.000	3	C3	1
60	90.000	1	A5	1
TOTALE				22

3.4 Il quantitativo, il modello e la durata dei contratti di noleggio per i singoli veicoli di cui sopra potranno variare in più o in meno, per quantità, tipologia di veicolo e durata del contratto di noleggio qualora, durante l'esecuzione del presente contratto la Committente ne ravvisasse la necessità.

3.5 Il Fornitore si impegna, nel caso di noleggio veicoli con caratteristiche diverse da quelle contemplate nelle tabelle di cui al punto 3.3 del presente Contratto di Appalto, a formulare, quotazioni che rispettino, proporzionalmente, le condizioni offerte nella gara.

3.6 I singoli contratti di noleggio devono essere redatti nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente contratto d'appalto dal Capitolato Speciale d'Appalto -Norme generali e dal Capitolato Tecnico.

ART. 4

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

4.1 L'importo contrattuale della fornitura oggetto dell'appalto, al netto del ribasso del %, offerto in sede di gara ammonta presuntivamente ad € (euro e centesimi).

4.2 L'importo di cui sopra è costituito dai canoni di noleggio offerti per singolo veicolo (come da tabella di cui al punto 3.3 del presente Contratto di Appalto), dal Fornitore in sede di gara, che costituiscono l'Elenco prezzi contrattuale allegato al presente contratto.

4.3 In caso di inadempienza del Fornitore nell'esecuzione del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche senza necessità di provvedimenti cautelativi dell'Autorità Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell'art. 119, comma 8 del Codice.

ART. 5

SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ

5.1. La fornitura oggetto del presente contratto è interamente riconducibile al seguente CPV per importi indicati al netto del ribasso del%.

CPV 3411000 per €

ART. 6

PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA

6.1 – Fatturazione

6.1.1. La fatturazione per il noleggio di ciascun veicolo viene effettuata su base mensile anticipata. Il Fornitore deve emettere una fattura cumulativa relativa a tutti i veicoli dando nella stessa chiaramente evidenza del CIG, nonché della

suddivisione per singolo autoveicolo e targa della quota parte imputabile a noleggio e di quella imputabile ai servizi. Il Codice Destinatario (SDI) da indicare in fattura è il seguente KY56538.

6.1.2. Il Fornitore deve, altresì fornire il tracciato txt di riferimento per il caricamento delle fatture.

6.2 – Pagamenti

6.2.1. Il pagamento delle fatture è effettuato entro a trenta giorni dalla ricezione del flusso, esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dal Fornitore ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti del Fornitore.

6.2.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. indicato nei documenti contrattuali. Il Fornitore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

6.2.3 Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC)

6.2.4 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11 del Codice, la Committente provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di

subappalto con le medesime modalità previste in capo al Fornitore per ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

6.2.5 La Committente provvede ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario / postale sulle coordinate indicate all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

6.2.6 Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i pagamenti stessi, devono essere indicate all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.

6.2.7. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 120 comma 12 del Codice

ART. 7

REVISIONE PREZZI

7.1 I canoni mensili di noleggio oggetto di offerta saranno revisionati/aggiornati dalla Committente secondo le seguenti modalità, per le quali si rimanda comunque in dettaglio all'appendice B al Capitolato Tecnico.

7.2 Una quota parte del 35% di ciascun canone mensile di noleggio, rappresentativa della "componente servizi" (es. servizi di assistenza, manutenzione ecc.), sarà oggetto di revisione alla scadenza di ciascun anno ("Periodo di rilevazione") a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice. La revisione sarà effettuata in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei servizi "Noleggio di autoveicoli", pubblicato trimestralmente da ISTAT ("Indice di riferimento").

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al trimestre in cui ricade la data di stipula del presente contratto e

quello più recente disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i canoni saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando alla quota parte del 35% dei canoni oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

7.3 La restante quota parte del 65% di ciascun canone mensile di noleggio, rappresentativa della "componente prezzo di acquisto del veicolo" sarà oggetto di revisione su richiesta del fornitore nei casi seguenti:

- a) in caso di variazione del prezzo del veicolo offerto, come risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice. In sede di prima applicazione, tale revisione non potrà essere applicata prima di sei mesi a decorrere dalla data di stipula del presente contratto. Nel restante periodo di validità del presente contratto il Fornitore potrà richiedere in qualsiasi momento ulteriori revisioni del canone per variazioni di listino del veicolo offerto. In ogni caso, la richiesta del Fornitore dovrà essere accompagnata da comunicazione della casa costruttrice contenente il nuovo prezzo di listino ufficiale del veicolo;
- b) in seguito alla sostituzione di un veicolo con un nuovo modello. A partire dalla data di stipula del presente contratto il Fornitore potrà richiedere in qualsiasi momento una revisione dei canoni mensili relativamente alla "componente prezzo di acquisto del veicolo". La richiesta del Fornitore dovrà essere accompagnata da comunicazione della casa costruttrice contenente il prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto in sostituzione. Nel

caso di semplice restyling che non alteri le caratteristiche minime e strutturali del veicolo, la prima revisione dei canoni potrà essere effettuata solo decorsi 6 mesi dalla stipula, secondo le indicazioni della precedente lettera a).

Per le revisioni di cui ai punti sub a) e b) si considererà la variazione percentuale tra il prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto, eventualmente già oggetto di variazione, e il prezzo di listino ufficiale del medesimo veicolo (in applicazione del punto a) ovvero del veicolo offerto in sostituzione (in applicazione del punto b) comunicato dalla casa produttrice e disponibile al momento della richiesta. La revisione dei canoni sarà applicata alla quota parte del 65% degli stessi solo se la differenza, in aumento o in diminuzione, tra il canone originario e quello modificato risulterà superiore a 1,5%. L'aggiornamento avverrà nella misura dell'100% della variazione percentuale. La Committente entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta comunicherà al Fornitore l'esito dell'istruttoria in ordine alla richiesta di revisione e il Fornitore sarà tenuto ad aggiornare i canoni all'interno del catalogo.

ART. 8

CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

8.1 Il Fornitore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di aver esaminato tutti gli elaborati allegati al contratto, di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che considera completa ed esauriente e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e

nei documenti richiamati.

8.2 Il Fornitore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere pienamente edotto, in relazione alle tipologie dei servizi previsti, per averne acquisito conoscenza diretta, delle condizioni generali e particolari esistenti che possono influire direttamente od indirettamente sull'esecuzione del servizio e sui relativi costi, che quindi dichiara di aver tenuto debito conto nella valutazione di convenienza del corrispettivo pattuito con il presente contratto.

8.3 Il Fornitore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa.

8.4 Il Fornitore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nei suoi allegati, nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti, sia dello Stato che degli Enti locali, impongono a tal fine e pertanto, dichiara di impegnarsi ad ottemperarvi e ad uniformarsi ad essi.

8.5 Il Fornitore dichiara di garantire, per tutta la durata del presente contratto, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale necessari a consentire la perfetta esecuzione dei servizi, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi.

ART. 9

DURATA DEL CONTRATTO

9.1 Il presente contratto d'appalto durata triennale con decorrenza dalla data di stipula, salvo eventuali proroghe, ai sensi di legge. Pertanto, nel corso della

durata del presente contratto d'appalto, saranno ordinati al Fornitore i veicoli oggetto di offerta che mano a mano si renderanno necessari.

9.2 Conseguentemente, il rapporto con l'aggiudicatario si protrarrà oltre la durata del contratto d'appalto, per effetto dei noleggi dei singoli veicoli che verranno di volta in volta ordinati.

9.3 ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice la Committente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto oltre la scadenza, nella misura massima di 6 (sei) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di cui sopra viene formalizzata mediante sottoscrizione uno o più atti aggiuntivi al contratto d'appalto. Il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto.

ART. 10

RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE DURANTE L'ESECUZIONE

10.1 Il Fornitore deve nominare un coordinatore per l'esecuzione della fornitura, addetto all'organizzazione pratica delle attività, che sia l'interfaccia comunicativa con il Committente, nonché referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione del contratto.

10.2 Le generalità e i recapiti telefonici del coordinatore per l'esecuzione della fornitura devono essere comunicati alla Committente alla stipula del presente contratto.

10.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il coordinatore per l'esecuzione della fornitura e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o

riserva del mandato, il nome del nuovo coordinatore per l'esecuzione della fornitura.

10.4 Il Fornitore deve provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione in relazione agli obblighi contrattuali.

10.5 Il Fornitore risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 11

DOMICILIO DEL FORNITORE

11.1 Per l'esecuzione del presente contratto il Fornitore elegge domicilio in

ART. 12

POLIZZE DI GARANZIA

12.1 Il Fornitore nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito: la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, comma 1 e 2 del Codice.

12.2 La costituita garanzia copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con il contratto ed i suoi allegati nei confronti della Committente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

12.3 La garanzia prestata in favore della Committente opera a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del contratto stesso e degli ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e dai predetti ordinativi di fornitura.

ART. 13**SUBAPPALTI**

13.1 Fermo restando che la fornitura oggetto del presente contratto devono essere eseguiti da Fornitore, l'affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell'art. 119 del Codice, con l'osservanza di quanto previsto dal Capitolato Speciale e dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso. Conseguentemente, il Fornitore ha l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda per l'autorizzazione al subappalto, corredata della necessaria documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

13.2 Ferma la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, il Fornitore manleva la Committente da ogni pretesa e richiesta risarcitoria da chicchessia avanzata, ivi compreso il subappaltatore, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

ART. 14**OBBLIGHI DEL FORNITORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL'ESECUZIONE****DELL'A FORNITURA**

14.1 Il Fornitore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che deve essere qualificato e idoneo rispetto all'attività da svolgere.

14.2 Il Fornitore si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio cooperatore, ed a quello degli eventuali subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, comma 16, ultimo periodo, del Codice sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di

appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate.

14.3 A comprova dell'ottemperanza di tali obblighi, la Committente acquisisce il DURC in corso di validità del Fornitore e degli eventuali subappaltatori nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti e dal Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali.

14.4 In caso di ottenimento del DURC del Fornitore e/o degli eventuali subappaltatori negativo per due volte consecutive la Committente procede con le modalità previste dal Capitolato Speciale – Norme Generali.

14.5 In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva del Fornitore, del subappaltatore e dei titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, comma 16, ultimo periodo, del Codice, la Committente procede all'intervento sostitutivo nelle modalità e nei termini previsti agli articoli 3.1 e 3.2 nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

14.6 Il Fornitore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori l'obbligo da parte degli stessi ad ottemperare a tutti obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti. Il Fornitore si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. per l'esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori ed a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed attestante l'esatto adempimento dei suddetti obblighi.

14.7 Il Fornitore si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte del Fornitore o del subappaltatore degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ovvero al mancato indennizzo da parte del Fornitore o del subappaltatore dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L.

ART. 15

PENALITA' PER RITARDI

15.1 La tempestiva effettiva esecuzione della fornitura e delle attività ricomprese nel noleggio dei veicoli costituisce interesse preminente della Committente per garantire il rispetto dei propri bisogni, nonché degli standard qualitativi autostradali.

15.2 La Committente, pertanto, ha la facoltà di sanzionare specificamente il mancato tempestivo avvio e il rispetto delle modalità esecutive della fornitura e dei servizi connessi, come segue:

PENALI PE I RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI ANNESSI VEICOLI IN USO AL PERSONALE DI ESERCIZIO			
DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PREVISTA
Ritardo nella fornitura di ciascun autoveicolo allestito	A decorrere dalla data di consegna concordata nell'Ordinativo di Noleggio	150 giorni naturali e consecutivi	1% dell'importo contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo nella consegna di veicoli sostitutivi o equivalenti tipo 1, 2, 3, 4	A decorrere dalla data di consegna concordata nell'Ordinativo di Noleggio	30 giorni naturali e consecutivi	1% dell'importo contrattuale di noleggio riferito al

e 5			singolo veicolo, per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo del recupero da parte del soccorso meccanico autorizzato del veicolo in avaria	A decorrere dalla ricezione della Richiesta di Intervento	45 minuti	0,3‰ dell'importo contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni ora di ritardo
Ritardo nella gestione della richiesta di manutenzione STRAORDINARIA dei veicoli (esclusa riparazione danni da sinistri)	A decorrere dalla ricezione della Richiesta di Intervento	72 ore	1‰ dell'importo contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo nella sostituzione dei pneumatici (usura o cambio stagionale) per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	6 ore	1‰ dell'importo contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo nella riparazione/sostituzione dei pneumatici per foratura per ciascun veicolo	A decorrere dalla ricezione della Richiesta di Intervento	1 ora	0,3‰ dell'importo contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni ora di ritardo
Tempo di gestione della richiesta di manutenzione ORDINARIA dei veicoli	A decorrere dalla ricezione della Richiesta di Intervento	1 giorno lavorativo	1‰ dell'importo contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni giorno naturale di ritardo

15.3 Il totale delle penali dovuto non può comunque superare la quota del 10% dell'importo del contratto d'appalto; raggiunto tale limite e comunque in caso di inadempienze contrattuali, la Committente si riserva, la risoluzione del contratto senza che nulla sia dovuto al Fornitore.

15.4 Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

15.5 La Committente applica le penali direttamente sugli importi dovuti, a seguito del verificarsi dell'evento. Qualora le somme ancora dovute dalla Committente risultino incapienti, il Fornitore deve in ogni caso pagarle entro 30

giorni dal ricevimento la relativa fattura emessa dalla Committente.

15.6 In caso di risoluzione nei termini anzidetti si procede a norma dell'articolo 124 del Codice. Qualora il Fornitore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Committente si riserva in ogni caso la facoltà di procedere d'ufficio in danno del Fornitore.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, la Committente, fatta salva l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 122 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

16.2 Qualora il Fornitore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno del Fornitore.

16.3 La Committente provvede a risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 122 del Codice, qualora sia intervenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 2 lett. b) del Codice, a carico del Fornitore un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

16.4 La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 122 del Codice, nei casi sotto riportati:

- a) grave inadempimento da parte del Fornitore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona esecuzione;
- b) per gravi e reiterate violazioni delle norme specifiche in materia di esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 1) qualora i veicoli dati in noleggio siano diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non siano in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell'Allegato A del Capitolato Tecnico;
 - 2) mancata consegna dell'autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata alla Committente, secondo quanto previsto all'art. 9 del Capitolato Tecnico;
 - 3) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti all'art. 10 del Capitolato Tecnico;
 - 4) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dall'art. 12 del Capitolato Tecnico;
 - 5) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti all'art. 14 del Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
- c) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
- d) in caso di mancata ottemperanza alle norme di cui al D.lgs. n. 231/2021 e alle policy della Committente;
- e) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
- f) qualora il Fornitore o il subappaltatore non osservi le specifiche norme e

- prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle immediate vicinanze;
- g) quando il Fornitore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica delle attività o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione dei servizi;
- h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive.

ART. 17

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

17.1 Il Fornitore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta, che il Fornitore conferma di aver formulato essendo edotto e tenendo conto di tutte le caratteristiche e peculiarità della fornitura oggetto del presente Contratto e dei servizi annessi.

17.2 Gli ulteriori oneri a carico del Fornitore, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nel Capitolato Tecnico ai quali si rinvia integralmente.

ART. 18

ONERI DEL FORNITORE IN MATERIA AMBIENTALE

18.1 Il Fornitore si impegna a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, a rispettare ogni normativa vigente in materia ambientale, a ridurre l'impatto derivante dalle proprie attività, a eliminare o comunque a limitare i pericoli e i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

18.2 Più segnatamente lo stesso deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento delle prestazioni.

18.3 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare i principi contenuti nella "Politica Integrata Aziendale", pubblicata su <https://www.satapweb.it/politica-aziendale/>.

18.5 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dichiara di essere l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai commi che precedono e, pertanto, manleva fin da ora la S.A.T.A.P. S.p.A. da qualsiasi responsabilità in tal senso.

ART. 19

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

19.1 Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

19.2 In particolare è fatto divieto al Fornitore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

19.3 Devono essere comunicati dal Fornitore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, del Fornitore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della

Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

19.4 Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dal Fornitore devono contenere l'indicazione del CIG.

19.5 A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte del Fornitore, tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

19.6 Il Fornitore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

19.7 Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto capoverso del presente articolo, il Fornitore deve trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontraente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano

che per i subcontratti diversi dal subappalto il Fornitore deve altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che il Fornitore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

19.8 In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

19.9 La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00.

19.10 In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, il Fornitore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 20

SPESE E REGIME FISCALE

20.1 Il Fornitore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

20.2 Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico del Fornitore.

20.3 Il Fornitore dichiara di essere iscritta all'Ufficio IVA di

ART. 21

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

21.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

21.2 Il Foro competente è quello di Torino, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 22

PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

22.1 Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente contratto, il Fornitore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

22.2 Il Fornitore e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.

22.3 Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, il Fornitore deve darne comunicazione alla Committente appena venutane a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.

22.4 Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti il Fornitore deve eseguire.

22.5 Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione del Fornitore, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per il Fornitore.

22.6 In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.

22.7 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice.

ART. 23

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679

23.1 Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la Committente e il Fornitore convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

23.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

23.3 Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la

Committente e il Fornitore, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

23.4 La Committente e il Fornitore hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi mail privacy@satapweb.it. e _____ ulteriori informazioni sono fornite all'indirizzo <http://satapweb.it/privacy/>.

ART. 24

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001

E ALLE POLICY DELLA COMMITTENTE

24.1 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo ASTM S.p.A. adottato anche dalla controllata S.A.T.A.P. S.p.A. e pubblicato sul sito aziendale www.satapweb.it di cui dichiara di aver preso ampia visione.

24.2 L'inosservanza da parte del Fornitore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

24.3 Il Fornitore, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti nel corso dell'esecuzione del presente contratto nei confronti di altri consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Analogamente, il Fornitore si impegna a osservare la Politica dei Diritti umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di condotta dei

fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di S.A.T.A.P. S.p.A. all'indirizzo <https://www.satapweb.it/policy/>. Il mancato rispetto della Policy Anticorruzione, delle Policy "Politica Diritti Umani" e "Codice di Condotta dei Fornitori" sarà considerato dalla Società giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale.

Art. 25

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

25.1 Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, dei quali il Fornitore dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile:

- 1) Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) Elenco prezzi;
- 4) Polizze di garanzia (allegate non materialmente).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Torino,

La Committente

Il Fornitore

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto", - 4. "Importo contrattuale e ribasso", - 6. "Pagamenti e ritenute di garanzia", - 7. "Revisione prezzi", - 8. "Conoscenza, accettazione e compensazione delle condizioni di esecuzione", - 10 "Durata del contratto", -

12 " Polizze di garanzia", - 15 "Penalità per ritardi", - 16 "Risoluzione del contratto", - 17 "Oneri a carico del Fornitore", - 18 "Oneri del Fornitore in materia ambientale", - 19 "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", - 21 - "Definizione delle controversie – Foro competente", 22 - "Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto", - 24 "Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 e alle Policy della Committente, - 25 "Documentazione contrattuale ed allegati".

Torino,

La Committente

Il Fornitore